

Entro il 15 novembre le domande per fruire dei permessi studio di 150 ore

I prof tornano tra i banchi

Per conseguire nuove lauree o specializzazioni

DI NICOLA MONDELLI

Sono sempre più numerosi i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali che chiedono di fruire dei permessi straordinari retribuiti di 150 ore annue per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o post universitari, di scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o legalmente riconosciute, ovvero per il conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

I permessi straordinari rientrano nel contesto del diritto allo studio e hanno la fonte normativa nell'articolo 3 del dpr 23 agosto 1988, n. 395.

TERMINI E MODALITÀ

La domanda per fruire dei permessi va presentata improrogabilmente entro il 15 novembre. Tale termine è valido per tutto il territorio nazionale. È tuttavia probabile una proroga dei termini per la presentazione della domanda per quanti saranno ammessi a partecipare ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento previsti dall'articolo 2, commi 1, lettera c-bis, e 1-ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143. Si tratta dei corsi riservati al personale che abbia prestato 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004 il cui bando è di prossi-

ma emanazione.

Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi vengono stabiliti, come dispone l'articolo 4, comma 3, lettera a), del contratto 2003, in sede di contrattazione integrativa decentrata a livello regionale.

I contratti integrativa stabiliscono, di norma, che la domanda deve essere presentata per via gerarchica al dirigente del Centro servizi amministrativi (Csa) della provincia nella quale si presta servizio.

I provvedimenti formali di concessione saranno predisposti dai dirigenti scolastici entro il mese di dicembre e comunque entro i termini stabiliti dal contratto integrativo. I permessi chiesti entro il prossimo 15 novembre, se concessi, avranno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

PERSONALE AVENTE TITOLO

Il personale che ha titolo a chiedere i permessi straordinari è, prioritariamente, quello in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Con la circolare n. 130 del 21 aprile 2000 il ministero dell'istruzione, aderendo a un parere espresso dal dipartimento per la funzione pubblica secondo il quale la norma che disciplina i permessi straordinari (il citato articolo 3 del dpr n. 395/1988) non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine, aveva concesso la facoltà di presentare la

domanda anche al personale con contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

La predetta circolare mantiene tuttora la sua validità ma a condizione che venga espressamente richiamata nei contratti integrativi.

I PERMESSI

I permessi possono essere concessi per i motivi indicati in premessa. Merita tuttavia di riferire quanto riportato, in tema, in un parere fornito dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato il 9 gennaio 2003.

Presupposto essenziale per la concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio, si legge tra l'altro nel parere, è la frequenza effettiva dei corsi presso le scuole e gli istituti o gli enti autorizzati, non essendo sufficiente la semplice iscrizione finalizzata a sostenere come privatista l'esame finale del corso.

Il più volte citato articolo 3 del dpr n. 395/1988 dispone anche che il personale che frequenta i corsi, utilizzando i permessi straordinari, ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Di norma le ore di permesso non pos-

sono essere utilizzate per la partecipazione degli esami.

Alcuni contratti regionali prevedono invece tale possibilità limitata tuttavia a un massimo di tre giorni antecedenti la data degli esami.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale interessato alle attività didattiche inerenti ai corsi è tenuto a presentare alla scuola idonea certificazione in ordine all'iscrizione e alla frequenza ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati saranno considerati aspettative per motivi personali.

CUMULABILITÀ

Il personale che beneficia delle 150 ore mantiene il diritto a fruire anche dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 15, comma 1 (otto giorni per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per la partecipazione a concorsi o esami e tre giorni per lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado), e dall'articolo 19, comma 7, del contratto 24 luglio 2003.

VALIDITÀ GIURIDICA E PREVIDENZIALE

I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio sono equiparati al servizio effettivo sia ai fini retributivi sia previdenziali. (riproduzione riservata)